



Cod. H24D/P1-100/P2
Cod. CM/pv
Circolare n.89

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000755
Data: 19/06/2024

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Bozza del regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela di genere.

Gentilissime/i,

con riferimento alla precedente circolare n. 80 del 31 maggio u.s. si invia in allegato la bozza del regolamento in oggetto per le vostre valutazioni e contributi.

Il testo della bozza di regolamento è stato redatto, tenendo conto dei riferimenti normativi vigenti, del regolamento CNAPPC per il voto da remoto, nonché del corrispondente regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Quest'ultimo è stato preso in particolare considerazione in quanto reca regole elettorali più semplici di quelle vigenti per altre categorie professionali (avvocati, dottori commercialisti).

Inoltre, si tratta di un regolamento già approvato dal Ministro della giustizia, e quindi l'averlo assunto a modello di regolazione, mutatis mutandis, dovrebbe rendere auspicabilmente più semplice l'approvazione ministeriale.

Il regolamento, ferma restando la disciplina sul voto telematico prevista dal vigente regolamento, prevede:

- all'art. 5 comma 1 il numero massimo di preferenze, esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere, così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:
 - n. 4 preferenze nel caso si debbano eleggere n.7 consiglieri;
 - n. 5 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 9 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 11 consiglieri;
 - n. 8 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 15 consiglieri;
- all'art. 5 comma 4, la possibilità di adottare le regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede, che sono state redatte, tenendo conto dei riferimenti normativi vigenti, del regolamento CNAPPC per il voto da remoto, nonché delle corrispondenti regole applicative del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Sono stati già avviati contatti informali con il Ministero vigilante, al fine di ottenere l'approvazione di competenza, prima del mese di settembre, onde consentire agli Ordini



che saranno chiamati a rinnovare i Consigli, di votare con un regolamento in linea con le norme costituzionali, che garantiscono la tutela di genere e la promozione di pari opportunità tra uomini e donne (art. 51 Cost.).

Il Ministero ha manifestato la piena disponibilità ad approvare il regolamento prima della pausa estiva di agosto. Ciò comporta la necessità di dare al Ministero stesso un tempo congruo (circa 15/20 giorni prima della fine di luglio) per l'esame e la firma da parte del Ministro del testo approvato con delibera del Consiglio Nazionale.

Tenuto conto di quanto rappresentato e che il "Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche: tutela di genere" è stato inserito al 2° punto dell' OdG della CNO del 18 luglio p.v. si rende necessario - ferma restando la volontà del Consiglio di consentire un ampio dibattito con gli Ordini, in accordo con l'UDP - rimodulare le tempistiche previste nella Circolare n. 80.

Il percorso individuato prevede di:

- ricevere i vostri contributi entro il 5 luglio p.v.;
- svolgere un incontro di approfondimento con gli Ordini, in modalità gotowebinar, lunedì 8 luglio dalle 16.00 alle 19.00;
- approvare con delibera del Consiglio Nazionale il testo da inviare al Ministero il 12 luglio p.v.;
- illustrare il testo inviato al Ministero e le eventuali osservazioni pervenute dal medesimo nella CNO del 18 luglio p.v.

Nell'incontro da remoto dell'8 luglio, nell'intento di promuovere il più ampio dibattito, dedicheremo appunto alle vostre osservazioni la maggior parte del tempo previsto; pertanto, a vantaggio di tutti, sarà possibile programmare gli interventi, comunicando il proprio interesse entro il 5 luglio p.v., all'indirizzo direzione@cnappc.it

Sarà possibile, tuttavia, intervenire durante l'incontro anche per chi non ha prenotato l'intervento.

Al fine di dare ampio riscontro ad eventuali necessari chiarimenti, si prega di far pervenire eventuali quesiti all'indirizzo direzione@cnappc.it **entro e non oltre venerdì 5 luglio p.v.**

La registrazione all'incontro potrà essere effettuata alla pagina <https://attendee.gotowebinar.com/register/8190392297688024669> e potrà avvenire secondo 2 modalità di partecipazione:

- come "singolo" - in tal caso il singolo partecipante indicherà i propri dati anagrafici, l'indirizzo e-mail, l'Ordine di appartenenza e la tipologia di partecipante (Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere);



- come “gruppo” - in tal caso il partecipante/registrante indicherà i propri dati anagrafici, l'indirizzo e-mail, l'Ordine di appartenenza e la tipologia di partecipante (Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere) ed avrà cura di indicare, all'inizio dell'evento, per chat, al solo "organizzatore", i nominativi degli altri partecipanti all'incontro.

Completata la registrazione, il sistema invierà all'indirizzo e-mail indicato comunicazione di avvenuta registrazione con le indicazioni per la partecipazione.

Il gotowebinar è stato profilato in modo da permettere al singolo partecipante l'abilitazione e la disabilitazione dell'uso del microfono e della telecamera come in un normale collegamento "gotomeeting". Chiediamo pertanto ai partecipanti - una volta collegati - di disabilitare l'uso del microfono per evitare rumori di sottofondo che possano disturbare il normale svolgimento dei lavori.

Si allega, infine, la consueta informativa sul trattamento dei dati personali.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e nell'auspicio che l'incontro sia di proficua collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Tiziana Campus)

Il Presidente
(Massimo Crusi)

All.c.s.:

- 2024.06.19 NUOVO regolamento voto elettronico e tutela di genere;
- 2024.06.19 regole applicative;
- allegato a - modulo candidatura architetti;
- allegato b - modello scheda votazione architetti;
- Informativa per videoconferenze, registrazioni, pubblicazione e invio.

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON
MODALITÀ TELEMATICHE, E PER LA TUTELA DI GENERE¹**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI,**

nella seduta del-----

- Visto l'art. 51, primo comma della Costituzione della Repubblica, che prevede che *“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*.
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
- Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede, al comma 1, che *“Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con Regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia”*;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n.11023, che impone *“l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”*, sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, *“ha assegnato al Consiglio Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel*

¹ Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto dei riferimenti normativi vigenti, del regolamento CNAPPC per il voto da remoto, nonché del corrispondente regolamento del Consiglio nazionale ingegneri. Quest'ultimo è stato preso in particolare considerazione in quanto reca regole elettorali più semplici di quelle vigenti per altre categorie professionali (avvocati, dottori commercialisti). Inoltre, si tratta di un regolamento già approvato dal Ministro della giustizia, e quindi l'averlo assunto a modello di regolazione, *mutatis mutandis*, dovrebbe rendere auspicabilmente più semplice l'approvazione ministeriale.

Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere”;

- Vista la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento affari di giustizia, Dir. Gen. Affari interni, Ufficio II – ordini professionali e albi pervenuta in data 27 maggio 2024, con la quale il Ministero vigilante, rispondendo alla richiesta di delucidazioni inviata dal Consiglio nazionale in data 6 marzo 2024, richiamata la conferente giurisprudenza amministrativa, ha comunicato che *“nulla osta, de iure condito, all’adozione di un regolamento che disciplini le elezioni con modalità telematiche per il rinnovo degli ordini territoriali, **provvedendo a fornire una disciplina delle modalità di espressione del voto che appaiano funzionali a garantire l’effettività del principio della parità di genere, senza, per converso, incidere in maniera illegittima sulla libera determinazione nell’espressione del voto, parimenti garantita dalla Carta costituzionale”***;
- Visto che la predetta nota del Ministero vigilante ha altresì precisato la necessità che le nuove disposizioni regolamentari per la tutela di genere siano approvate dal Ministero stesso;
- Visto il proprio Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, approvato dal Ministero vigilante in data 18 febbraio 2021;
- Condivisa l’opportunità indicata dal Ministero vigilante di integrare il predetto regolamento con disposizioni volte alla tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione della Repubblica e dei principi espressi dalla conferente giurisprudenza amministrativa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

Oggetto del presente regolamento e principi generali

Articolo 1 – Oggetto del presente regolamento e principi generali.

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto anche telematico e da remoto per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale assicurando, qualsiasi sia la modalità di voto prescelta, la tutela del genere meno rappresentato e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini, secondo quanto previsto dall’art. 51 della Costituzione della Repubblica.
3. Ciascun Consiglio dell’ordine, all’atto di indire la tornata elettorale, stabilisce con proprio provvedimento che le elezioni si tengano in presenza, oppure in modalità telematica da remoto, e nomina il seggio elettorale di cui all’art. 3, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
4. Non è possibile esercitare il diritto di voto utilizzando contemporaneamente modalità di voto da remoto e modalità in presenza

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL VOTO CON MODALITÀ TELEMATICHE

Articolo 2 – Piattaforma informatica per il voto da remoto.

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine, selezionato all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili.

2. L'operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

3. Il sistema informatico fornito dall'operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche:

- a) contiene, per la gestione come sottoindicato, l'elenco degli aventi diritto al voto e l'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dall'Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
- b) prevede una procedura che imponga l'uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per l'accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, dall'operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al segretario del seggio elettorale; e la terza al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;
- c) consente l'attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione esclusivamente mediante l'utilizzo delle tre password di cui sopra;
- d) impone il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore;
- e) prevede l'espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve essere conteggiato per l'elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata;
- f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall'avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni;
- g) consente l'accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l'estrapolazione di risultati parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni;
- h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo combinato delle password di cui alla precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell'art. 3, impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali aventi ad oggetto l'impugnazione delle elezioni;

- i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;
- l) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito tool consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2;
- m) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di device.

Articolo 3 – Operazioni di voto in via telematica.

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005, n. 169. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.
2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.
3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.
4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, lett. d), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.
5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.
6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Articolo 4 – Scrutinio e verbalizzazione delle operazioni di voto telematiche.

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2.
2. L'avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell'art. 3, comma 2.
3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

CAPO TERZO
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO E LA
PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE

Articolo 5 - Tutela della parità di genere nei Consigli dell'ordine e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 4 preferenze nel caso si debbano eleggere n.7 consiglieri;
- n. 5 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 9 consiglieri;
- n. 6 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 11 consiglieri;
- n. 8 preferenze nel caso si debbano eleggere n. 15 consiglieri.

2. Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza degli iscritti nella sez. B dell'albo, qualsiasi sia la modalità di espressione del voto, è nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma del comma precedente, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda. Si considerano perciò nulli e non apposti i nominativi della sez. A indicati dopo quelli corrispondenti al numero delle preferenze esprimibili.

3. Qualsiasi sia la modalità di espressione del voto, il voto si esprime scrivendo il nome e cognome del candidato prescelto nella scheda elettorale cartacea o telematica.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative **ed integrative in materia di** candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede.

5. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 8 candidati appartenenti al medesimo genere, indipendentemente dalla sezione di appartenenza. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma del periodo precedente, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda. Al fine di garantire la rappresentanza degli iscritti nella sez. B dell'albo, si considerano nulli e non apposti i nominativi della sez. A indicati dopo quelli corrispondenti al numero delle preferenze esprimibili.

Articolo 6 – Rinvio alla normativa vigente ed entrata in vigore del presente regolamento.

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio nazionale nonché degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di cui al DPR 8 luglio 2005, n. 169 ed al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, in quanto compatibili, ivi incluse quelle in materia di insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi

contenuti si intendono applicabili alle modalità di espressione del voto da remoto, in quanto compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, di cui sarà data contestuale comunicazione agli Ordini territoriali a mezzo posta elettronica certificata.

REGOLE APPLICATIVE ED INTEGRATIVE¹
IN MATERIA DI CANDIDATURE, VOTAZIONI E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ
DELLE SCHEDE ADOTTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE
ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI
TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
E NORME PER LA TUTELA DI GENERE

IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI,

nella seduta del-----

- Visto il proprio “Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche, e per la tutela di genere”, adottato nella seduta del..... ed approvato dal Ministero vigilante in data.....
- Visto in particolare l’art. 5, comma 4 del predetto Regolamento, in forza del quale “entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede”.

Adotta
le seguenti regole applicative ed integrative

Articolo 1 – Candidature

1. L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo e che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell’articolo 3 del DPR 169/2005.
2. Non sono eleggibili e non possono candidarsi² coloro che abbiano già assunto l’incarico di Consigliere dell’Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente precedenti le elezioni.
3. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, è accompagnata da una dichiarazione del candidato, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti Regole applicative. La dichiarazione

¹ Le presenti regole applicative ed integrative sono state redatte tenendo conto dei riferimenti normativi vigenti, del regolamento CNAPPC per il voto da remoto, nonché delle corrispondenti regole applicative del Consiglio nazionale ingegneri.

² A stretto rigore, la previsione di una causa di incandidabilità dovrebbe comportare un controllo delle candidature ad opera del Consiglio dell’ordine, o, più propriamente, del seggio elettorale (che opera come commissione elettorale, anche se il dpr 169/2005 non utilizza mai questa dicitura, e parla sempre e solo del seggio elettorale, e dei suoi componenti, che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, sono il presidente, il vicepresidente, il segretario e due scrutatori). Questa verifica dovrebbe essere preventiva rispetto al voto, ma ci vorrebbe un tempo sufficiente in capo al seggio/commissione elettorale per effettuare il controllo, e la possibilità di fare ricorso. Il che appare improbabile, ma non impossibile, dato che le candidature, ai sensi dell’art. 3, comma 12, DPR 169/2005 possono essere presentate fino a sette giorni prima della data fissata per la prima elezione. In ogni caso, la formulazione della norma qui prescelta non preclude che, nel caso in cui il Presidente del seggio elettorale escluda talune candidature, il candidato escluso possa fare ricorso al TAR con urgenza e chiedere la sospensione della tornata elettorale in via cautelare.

è resa mediante l'integrale compilazione senza modifiche e sottoscrizione del modello allegato A che è parte integrante delle presenti Regole.

4. Non sono candidabili ed eleggibili gli iscritti che versano nelle condizioni di cui al precedente comma 2 o che non abbiano completato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3.

5. L'elenco dei candidati, che hanno compilato in tutte le sue parti e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma 3, è stilato dal Presidente del seggio elettorale, nominato dal Consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 3, comma 8, DPR 169 del 2005, seguendo l'ordine alfabetico ed è pubblicato sul sito internet dell'Ordine territoriale per essere reso noto agli iscritti, a cura del Consiglio dell'Ordine territoriale. Qualora il voto si svolga in presenza, il Presidente del seggio elettorale provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente i nominativi dei candidati, seguendo l'ordine alfabetico.

Articolo 2 – Schede elettorali ed espressione del voto

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del Consiglio dell'Ordine territoriale in modo da garantire la segretezza del voto. Le schede sono predisposte secondo il modello B allegato alle presenti regole.

2. La scheda elettorale contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 169/2005 ed è preventivamente siglata dal Presidente del seggio elettorale e dal Segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal Presidente del seggio e dal Segretario o da altri componenti del seggio delegati dal Presidente, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente alla consegna agli aventi diritto.

4. Il voto è espresso con l'indicazione del nome, del cognome, e in caso di omonimia, del numero di iscrizione all'Albo, nonché con l'indicazione del genere di ciascun candidato.

5. L'elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR n° 169/2005. Gli elettori non possono esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere", adottato nella seduta del..... ed approvato dal Ministro della giustizia in data..... Le preferenze eccedenti il limite di cui al periodo che precede non sono ritenute valide secondo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda: si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero massimo di preferenze che si possono esprimere.

Articolo 3 – Seggio elettorale

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale o dei seggi elettorali allestiti nei locali presso cui è costituito il consiglio ovvero nei luoghi dallo stesso indicati.

2. Nel seggio elettorale sono allestite le cabine elettorali o, comunque, condizioni idonee a garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli iscritti che hanno presentato la candidatura. L'elenco segue l'ordine alfabetico e contiene l'indicazione del genere.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale che abbiano anche indirettamente contenuto di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel locale destinato alle votazioni è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto, mentre l'accesso ai predetti locali è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Articolo 4 –Scrutinio delle schede

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;

b) se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l'indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine di appartenenza;

c) se sulla scheda un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, il voto è valido se ne è indicato esattamente il nome; in difetto di tale indicazione si applica il criterio di cui alla lettera a) del presente comma;

d) giusto quanto disposto dall'art. 3 comma 11, del DPR n. 169/2005, non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2;

b) sono precompilate, anche in parte;

c) contengono segni diversi da quelli necessari per l'espressione del voto;

d) consentono comunque il riconoscimento dell'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto di preferenza espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere”, secondo l'ordine di posizione delle preferenze, a partire dall'alto della scheda. Si considerano nulli e non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere³.

Articolo 5 - Proclamazione degli eletti ed insediamento del nuovo Consiglio

1. Il Presidente del seggio elettorale, dichiarata chiusa la votazione, procede, nei modi previsti dal DPR n° 169/2005 e dal “Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere”, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono assistere alle operazioni di scrutinio.

³ Cfr. art. 3, comma 11, terzo periodo, DPR169/2005

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale è conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine.
4. Concluso lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, l'elenco con l'indicazione di tutti gli iscritti che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, per ciascuna delle due sezioni, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire per ciascuna delle sezioni.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'iscritto più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, ed al Consiglio territoriale, che curerà la pubblicazione del risultato sul sito internet istituzionale dell'Ordine.
8. Il Consiglio neoeletto è convocato, entro 10 giorni dalla data di proclamazione, dal Presidente del Consiglio uscente o, in sua mancanza, dal vicepresidente, ove presente; in assenza di entrambi il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano per iscrizione del Consiglio uscente.

ALLEGATO A - MODELLO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA

Data _____

Spett.le
Ordine degli Architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della Provincia di _____

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio
(D.P.R. 8 luglio 2005, n.169) – Presentazione di candidatura.

Il/la sottoscritto/a..... (nome e cognome), nato/a a
..... il, iscritto/a nella Sezione (A o B) dell'albo
dal con il numero,
genere.....(M/F), presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio
dell'Ordine per il quadriennio, secondo quanto stabilito dall'art.3, comma 12,
del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169, recante il "Regolamento per il riordino delle procedure
elettorali e della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi
organi disciplinari", dal "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità
telematiche dei consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori e norme per la tutela di genere", adottato dal Consiglio nazionale nella
seduta del..... ed approvato dal ministro della giustizia in data....., nonché dalle
Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione
della regolarità delle schede, approvate dal Consiglio nazionale in data,

DICHIARA

- a) di presentare la candidatura per le elezioni in oggetto;
- b) di non aver svolto la funzione di consigliere dell'Ordine di cui sopra, nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni;
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo.

_____, _____

Il Candidato

ALLEGATO B – MODELLO DI SCHEDA ELETTORALE

Elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine

della Provincia di _____

Quadriennio

1. Non vengono assegnate le preferenze che eccedono il numero di consiglieri da eleggere pari a _____ ;
2. Per la validità delle preferenze non possono segnarsi, per ciascun genere, nominativi di candidati superiore al numero massimo pari a _____, ai sensi dell'Art. 5 del "Regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere", adottato dal Consiglio nazionale nella seduta del..... ed approvato dal Ministro della giustizia in data.....
3. Occorre indicare per ogni candidato: Nome, Cognome e genere (M o F). Il n° di iscrizione va indicato necessariamente in caso di omonimia.

| | Nome | Cognome | N. Iscriz. | Genere | |
|--------------|------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | F | M |
| Sezione A 1 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 2 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 3 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 5 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 6 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 7 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 8 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 9 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 10 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 11 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 12 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 13 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione A 14 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sezione B 15 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Il numero di righe va modificato in funzione del numero di iscritti all'Ordine.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

degli utenti che partecipano attraverso mezzi di videoconferenza agli incontri formativi/informativi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che partecipano agli incontri formativi/informativi promossi dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito anche "Incontri") attraverso mezzi di videoconferenza messi a disposizione dal Consiglio stesso.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito anche "CNAPPC"), con sede in Roma, Via di Santa Maria dell'Anima n. 10 (Email: direzione@cnappc.it, PEC: direzione.cnappc@archiworldpec.it, centralino +39 06. 6889901).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il DPO ovvero Data Protection Officer (anche denominato Responsabile della Protezione dei Dati) nominato dal CNAPPC è raggiungibile al seguente indirizzo: Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – Data Protection Officer, Via di Santa Maria dell'Anima n. 10 – 00186 Roma; email: dpo@cnappc.it.

INTERESSATI

La presente informativa si rivolge ai partecipanti agli Incontri che vi si collegano da remoto attraverso mezzi di videoconferenza messi a disposizione dal CNAPPC. Si precisa, tuttavia, che le informazioni qui riportate riguardano anche i partecipanti presenti fisicamente presso il luogo dell'Incontro, i cui dati personali possono essere raccolti attraverso le apparecchiature di ripresa audio/video ivi presenti e, in ogni caso, ai fini della registrazione della presenza anche per il riconoscimento dei crediti formativi.

BASE GIURIDICA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali qui indicati sono trattati dal CNAPPC nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (art. 6, par. 2 lett. e del GDPR), con particolare riferimento a quanto previsto nel "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" adottato dal CNAPPC il 31 maggio 2017 in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La finalità è quella di permettere la fruizione della formazione organizzata dal CNAPPC in forma anche telematica o mista, nonché, quanto alla registrazione degli Incontri, differita attraverso la realizzazione di eventi in FAD Asincrona.

TIPI DI DATI TRATTATI

Il Titolare tratta i seguenti dati personali degli Interessati:

- *Dati personali comuni e di contatto:* nome, cognome, titolo professionale, Ordine territoriale di appartenenza, indirizzo email
- *Incarichi ricoperti*
- *Riprese Audio e Video*

- *Dati relativi alla presenza/assenza alle sedute*
- *Dati relativi alle valutazioni e posizioni espresse durante le sedute*
- *Dati di autenticazione, se richiesti*
- *Dati di navigazione* la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, tra cui gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati, l'orario di partecipazione, informazioni sul numero di telefono se ci si collega tramite smartphone
- *Altre informazioni condivise* tramite l'utilizzo dei servizi di connessione, come i contenuti testuali inseriti nelle chat, se attivate, o attraverso la condivisione di documenti e altro materiale.

Il conferimento di tali dati è da intendersi obbligatorio solo per quanto riguarda i dati necessari a stabilire la connessione ed a permettere il riconoscimento dei partecipanti ed il rilevamento della loro presenza anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

I dati personali non saranno utilizzati ai fini di alcun processo decisionale automatizzato né saranno utilizzati in attività di profilazione degli interessati.

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità telematiche, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali saranno trattati dal personale del CNAPPC idoneamente istruito al fine di assicurare un elevato livello di protezione degli stessi.

Le immagini audio video potrebbero, occasionalmente, essere trattate da soggetti cui sia demandata la videoripresa degli Incontri in qualità di Responsabili del trattamento (tra questi anche gli Ordini ospitanti).

Le registrazioni audio/video degli Incontri, potranno essere messe a disposizione di soggetti aventi diritto a parteciparvi per finalità unicamente formative.

Le registrazioni stesse saranno inoltre utilizzate per la realizzazione di sessioni di FAD asincrona destinate alla diffusione tramite i portali del CNAPPC dedicati alla formazione.

Il personale del CNAPPC incaricato alla gestione delle registrazioni ha facoltà di sospenderle qualora le discussioni abbiano per oggetto dati personali di tipo particolare o giudiziario o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato. I partecipanti possono chiedere la sospensione della registrazione quando ricorra uno dei suddetti casi.

In nessun caso i dati di cui al punto precedente saranno inseriti nelle sessioni di FAD,

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTI EXTRA UE

Il CNAPPC mette a disposizione, per la partecipazione da remoto agli "incontri", la piattaforma di videoconferenza "GoTo Webinar" prodotta dalla società "GOTO TECHNOLOGIES IRELAND UNLIMITED COMPANY" alla quale, di conseguenza, i dati personali potranno essere trasferiti quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Tale comunicazione comporta un trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo e, segnatamente, verso gli Stati Uniti (USA) che avviene sulla base di Clausole Contrattuali Standard conformi alle clausole tipo predisposte dalla Commissione Europea e sottoscritte tra la società fornitrice ed il CNAPPC, al fine di assicurare idonee garanzie di sicurezza.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di "GoTo Webinar", è possibile consultare l'Informativa sulla privacy di "GOTO TECHNOLOGIES IRELAND UNLIMITED COMPANY"

all'indirizzo <https://www.goto.com/it/company/trust/privacy> e l'Informativa sulla privacy di "GoTo Webinar" all'indirizzo <https://www.goto.com/company/legal/privacy/us>, ove sono disponibili anche ulteriori indicazioni relative all'esercizio dei diritti degli Interessati.

Occasionalmente, potrebbero essere utilizzate diverse piattaforme o mezzi di comunicazione messi a disposizione da altri soggetti, come ad esempio le strutture ricettive presso cui si svolge la seduta degli "incontri", ma solo a condizione che sia possibile assicurare idonee condizioni di sicurezza dei conseguenti trattamenti di dati personali.

In funzione e per il tempo necessario alla pubblicazione delle registrazioni sul portale del CNAPPC, i dati verranno comunicati ad altri soggetti, anch'essi nominati Responsabili del trattamento, come il fornitore del servizio di hosting e/o dei servizi di cloud.

Un elenco completo dei responsabili del trattamento può essere richiesto con le modalità sotto indicate per l'esercizio dei diritti.

DURATA DEI TRATTAMENTI

I dati necessari al collegamento da remoto saranno utilizzati per la durata della connessione all'Incontro e di utilizzo della piattaforma.

Le registrazioni audio/video saranno conservate per un periodo di circa 6 mesi dall'Incontro per consentire il loro utilizzo ai fini della realizzazione della sessione di FAD asincrona e comunque saranno cancellate all'avvenuta realizzazione della stessa.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Salvo che non ricorrano motivi di esclusione dipendenti dalle finalità o dalle modalità di trattamento dei dati personali, ad ogni Interessato è data la possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, semplicemente contattando il CNAPPC ai recapiti indicati nella presente informativa, una serie di diritti, tra cui quello:

- a. di accedere ai dati personali in possesso del Titolare, ottenendo evidenza delle finalità del loro trattamento, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- b. di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- c. di ottenere, laddove consentito, la cancellazione dei suoi dati personali;
- d. di ottenere, laddove consentito, la limitazione del trattamento;
- e. di opporsi, nei casi previsti, in tutto o in parte, al trattamento dei suoi dati personali;
- f. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.